

La **Quinta Sezione Penale** della **Cassazione**, con **Sentenza n.24670/18**, ha fissato i *limiti della buona fede e dell'adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, in quanto la "non adeguata verifica" elimina la buona fede delle Banche, rendendo inoppugnabile il sequestro/confisca di un immobile gravato da garanzia su mutuo erogato.*

La "Banca" non può, dunque, limitarsi al semplice controllo formale delle operazioni, in quanto la Normativa, a tutt'oggi, prevede *una funzione sociale di controllo sul reimpiego di capitali di origine illecita.*

Facciamo l'esempio della concessione di un mutuo per l'acquisto di un immobile. Il Contraente, che ha già a suo carico misure di prevenzione patrimoniale, con questa operazione attua una azione di **riciclaggio** anche se, formalmente, il mutuo fondiario può apparire corretto. Ma, se, i documenti forniti sono incompleti o non sottoscritti o non, eventualmente, trasmessi ad Uffici competenti, avviene la confisca dell'immobile gravato dall'ipoteca.

Per la **Quinta Sezione** occorre effettuate verifiche pregnanti riguardo, per es., *l'effettiva percezione dei redditi da parte degli aspiranti mutuatari, non rivelandosi cautela adeguata e sufficiente la mera consultazione solo di eventuali Registri dell'Imprese, ma occorre anche la consultazione delle normali Banche Dati. Questo perché sarebbe all'evidenza una violazione di obblighi non normativamente previsti ma ancorati alla diligenza specifica del buon banchiere, da declinarsi (dopo l'entrata in vigore del Dlgs.231/079 anche in relazione alla funzione sociale a questi assegnata della Politiche di prevenzione delle attività di riciclaggio, che non possono risolversi nel mero controllo formale.*